

CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEI RIFIUTI PRODOTTI DA IMPRESE DI MANUTENZIONE

di Prof. Avv. Pasquale Giampietro

IL "PRODUTTORE" DEL RIFIUTO

Nella presente ricerca intendo individuare l'esatta qualifica dei *rifiuti provenienti da attività di manutenzione* nella ipotesi - di maggiore significato socio-economico - in cui colui che svolge tale attività sia soggetto diverso da quello che gliela affida. Solo, infatti, in tale vicenda, la duplicità dei soggetti pone un problema giuridico di identificazione del "produttore" del rifiuto e di "classificazione" di quest'ultimo. Per rispondere a tale interrogativo, circa la "paternità" del rifiuto, occorre prendere le mosse da una "norma di principio" che definisce la figura giuridica del "produttore" in questi termini: *"la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"*.

Quindi converrà esaminare la recente previsione del comma 7, ter dell'art. 58, introdotta, da ultimo, dalla legge n. 426/1998 (che recita: *"i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"*), per valutarne la effettiva portata e la sua eventuale innovatività rispetto al sistema in cui si inserisce.

Per il primo disposto, dunque, il produttore è *"...la persona la cui attività ha prodotto rifiuti"* ovvero *"la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti"*.

L'individuazione di tale soggetto - è quasi superfluo premetterlo - costituisce un momento fondamentale per dare corretta applicazione a tutto il sistema di norme introdotte dal decreto Ronchi perché, come appare ovvio, la rete di obblighi amministrativi (con effetti anche penali, in ipotesi di inosservanza), gravanti su tale "soggetto" (si pensi ai regimi settoriali sul deposito temporaneo, sul registro di carico e scarico, sulla denuncia annuale al catasto, ecc. e sulle conseguenti responsabilità civili, amministrative e penali...), presuppongono, per il loro adempimento, necessariamente ed innanzitutto, la sua corretta ricostruzione come figura giuridica destinataria di una rete molto articolata di precetti.

Orbene dalla prima parte della definizione, appena riprodotta, dell'art. 6 (non interessando l'ipotesi del pretrattamento o miscuglio), balza agli occhi che (per il diritto comunitario e quindi) per la norma interna.

Il produttore del rifiuto deve essere identificato, non in base ad un titolo giuridico formale (diritto di proprietà del rifiuto, di possesso, di uso, più o meno qualificato del rifiuto, ecc., comunque acquisito secondo le previsioni del codice civile), ma in forza di una attività materiale - appartenente ai fenomeni oggettivi del mercato e cioè della produzione - costituita dal fatto che taluno (normalmente un imprenditore), *nel fabbricare beni ed offrire servizi*, contemporaneamente e necessariamente (secondo regole fisiche e merceologiche ben note, salvo ipotesi di recupero all'interno dello stesso impianto o dello stesso insediamento dei residui di produzione), "produce rifiuti".

È il titolare dell'attività (di produzione di beni e servizi), da cui derivano (si formano) materialmente i rifiuti, che viene dunque, qualificato dalla legge - comunitaria e nazionale - "produttore" degli stessi e, in quanto tale, gravato di specifici obblighi - sostanziali e formali - per la loro successiva "gestione" (nel senso lato, voluto dall'art. 6, comma 1, lett. d), comprensivo tanto dello *smaltimento* che del *recupero*, oltre che delle operazioni ad essi *funzionali ed accessorie*), in base ed in attuazione, fra l'altro, della nota "regola" - etico-politica ed economica - secondo cui *"chi inquina (producendo appunto rifiuti) paga"* (cioè è tenuto a rimuovere, a sue spese, gli effetti ambientali connessi al loro smaltimento e/o recupero e/o irregolare abbandono).

Se, a sostegno di quanto appena esposto, dal testo del decreto Ronchi, si torna al tenore della direttiva 91/156 CEE, di modifica della precedente direttiva 75/442, ci si avvede che il nostro legislatore ha fedelmente trasposto l'art. 1, lett. b) della fonte comunitaria del '91 che connette tale qualifica alla *fisica generazione del rifiuto*.

(Per es. nella versione inglese, il produttore/*producer* è appunto colui, cioè un qualsiasi soggetto (*anyone*) le cui attività producono rifiuto (*whose activities produce waste*). Con la sottolineatura che, nella direttiva, si distingue opportunamente il "produttore iniziale" (*original producer*) - cioè quello di cui si sta parlando - da tutti gli altri soggetti i quali, intervenendo a valle della formazione del rifiuto (come chi effettui operazioni di pretrattamento, ecc.), assumono sì la veste (e i doveri) del produttore, *ma non di quello iniziale ("originario")*.

Il rifiuto da "manutenzione": committente ed esecutore del servizio

Accanto alla vicenda-base, appena descritta, di produzione di beni (per es. di esecuzione di opere, manufatti e simili), si pongono però ulteriori e distinte situazioni in cui il rifiuto viene generato in occasione ed a causa di

condotte diverse, cioè *deriva, per es., dall'uso di un bene* (un immobile, un impianto, ecc.) o dallo svolgimento di attività ausiliari, quali: ristrutturazione, manutenzione, pulizia del bene stesso (palazzo, fabbrica, impianti, ecc.). In tutte le situazioni descritte, però, occorre sempre distinguere l'ipotesi in cui il soggetto, interessato alla realizzazione dell'opera o del servizio, li compie direttamente (o in economia), da quella in cui li affida a terzi, secondo moduli contrattuali e/o procedurali molto complessi.

Il produttore di rifiuti nell'affidamento di servizi a terzi: criteri generali e pronunce della S.C.

In tale diversificato contesto, il quesito, sopra indicato, si ripropone in termini più difficoltosi, che possono comunque prospettarsi, assai schematicamente, con il seguente interrogativo:

il produttore dei rifiuti derivanti dal materiale compimento dell'opera (per es. costruzione del manufatto, pubblico o privato) è

- a) colui che commette l'opera al terzo (committente, appaltante) e nel cui interesse essa viene attuata, ovvero
- b) va individuato nel terzo la persona fisica, impresa, ente ecc... a cui è affidata la realizzazione dell'opera (appaltatore, concessionario, società partecipata dal soggetto pubblico, ecc...)?

Nel caso, in particolare, di opere di ristrutturazione, manutenzione, pulizia, ecc., i rifiuti che derivano da tali attività vanno "attribuiti" al soggetto "incaricato" del loro compimento, ovvero al proprietario, titolare per es. dell'immobile, la cui attività di utilizzo, godimento, gestione del manufatto *necessariamente ricomprende*, in termini di interesse - *proprio del titolare* - anche lo svolgimento di dette opere stante, fra l'altro, la *accessorietà funzionale* dell'attività manutentiva e ricostruttiva all'uso/gestione del bene medesimo?

Per rispondere agli interrogativi appena formulati, di grande rilevanza teorica e pratica, come ognuno percepisce, occorre far ricorso ad alcuni criteri sistematici, cioè non espressamente e puntualmente codificati, che vanno ad integrare il parametro base del compimento diretto e per proprio conto dell'attività di produzione di beni e servizi) da cui origina il rifiuto.

Nell'ipotesi, infatti, in cui la condotta (nel quesito: di manutenzione, ma potrebbe essere di ristrutturazione, realizzazione di opere, ecc.) sia posta in essere da un soggetto diverso da quello che la affida e nell'interesse del quale è compiuta, con conseguente sdoppiamento o moltiplicazione dei soggetti coinvolti (per es.: committente, appaltatore, ma anche subappaltatore, e simili; v., per lo schema contrattuale dell'appalto, l'art. 1655 e ss codice civile), la ricerca del "produttore del rifiuto", dovrà utilizzare necessariamente, accanto o in sostitu-

zione del primo criterio, altri parametri qualificativi, i quali possono evidenziarsi e fondarsi, innanzitutto:

- *sull'interesse e sulla titolarità dell'interesse* (del proprietario, imprenditore, ente) *per cui l'attività in oggetto* (per es. manutenzione) *sia svolta*; ovvero *sull'appartenenza del bene* sul quale l'attività viene compiuta;
- *sulla strumentalità, accessorietà, funzionalità dell'attività del terzo* rispetto ad una più ampia ed unitaria attività che fa capo al soggetto committente, e di cui quest'ultimo è chiamato a rispondere, volta a perseguire scopi principali (pubblici o privati) di impresa, di resa di servizi, ma anche di utilizzo di beni.

I criteri della proprietà (interesse) o della titolarità dell'impresa sono stati fatti propri, per esempio, da alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, che, in due casi rispettivamente di smantellamento e cernita di autoveicoli altrui, e di smantellamento di impianti industriali, ovviamente con produzione di rifiuti - hanno affermato i seguenti, principi:

*** Cass. pen. sez. 3, sent. n. 5006 del 29. 05.97 (ud. 22.04.97)

In caso di smantellamento di impianti industriali, produttore dei rifiuti è il titolare dell'impianto smantellato. "Non può essere considerato *produttore di rifiuti propri*, il soggetto che provvede allo smantellamento di impianti industriali altrui, trasportati in un'area in sua dotazione, ove procede alla separazione dei vari metalli, a recupero dei residui riutilizzabili ed all'accumulo degli scarti. I rifiuti, infatti, assumono tale carattere *fin dal momento in cui vengono dismessi* dal titolare dell'impianto predetto, che li conferisce per lo smaltimento. Con riferimento a questi ultimi il soggetto, cui vengono affidati, deve essere qualificato come *semplice detentore* di residui di terzi, poiché è al *momento iniziale* della loro origine che bisogna aver riguardo e non a quello successivo della cernita: in tale caso è necessaria l'autorizzazione per l'eliminazione dei suddetti scarti.

*** Cass. pen. sez. 3, sent. 902 del 25/01/99 (ud 11. 12.08) Smantellamento e cernita di veicoli altrui non più funzionanti è l'operazione di smaltimento.

"Non può essere considerato *produttore di rifiuti propri* il soggetto che provvede *allo smantellamento di veicoli altrui non più funzionanti*, trasportati in un'area in sua dotazione, ove si procede al recupero delle parti riutilizzabili ed all'abbandono degli scarti. I rifiuti, infatti, assumono tale carattere *fin dal momento in cui vengono dismessi* da coloro che li conferiscono alla demolizione, ed il soggetto cui vengono affidati per la cernita deve essere qualificato come *semplice detentore* di residui di terzi, la cui attività integra attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi."

Non consta che vi siano approfondimenti specifici della stessa Corte *sui rifiuti derivanti da opere di manutenzio-*

ne ma, facendo ricorso ai principi derivanti dal sistema della legge e prendendo in esame il caso dello *smantellamento di un impianto industriale* (v retro, sentenza n. 5006/97), più prossimo alla fattispecie di cui al quesito, si può convenire con l'affermazione di principio secondo cui i rifiuti infatti assumono tale carattere sin dal momento in cui *vengono dimessi* dal titolare dell'impianto predetto che li conferisce allo smaltimento .." nonché sulla precisazione per la quale il soggetto cui *vengono affidati deve essere qualificato come semplice detentore* di residui di terzi poiché è al momento iniziale della loro origine che bisogna avere riguardo e non a quello successivo della cernita."

Nondimeno le vicende, ed i connessi problemi, visti più da vicino, appaiono assai più complessi.

Rilievi critici: esecuzione diretta e controllata dei servizi ed esecuzione del terzo in piena autonomia

Il profilo più delicato - infatti - ancora tutto da approfondire - attiene, per l'appunto, all'esame delle "modalità" con cui i rifiuti ("da smantellamento", ma anche da manutenzione) *vengono dimessi*, perché, nel caso deciso dalla Cassazione, detti rifiuti non venivano: a) *direttamente prodotti dal titolare dell'impianto industriale* e quindi consegnati all'impresa di demolizione, ma b) prodotti ed originati da quest'ultima, nell'interesse e su incarico del primo, nello svolgimento diretto di una attività (imprenditoriale) di smantellamento, propria del terzo (dove la differenza fra tale ultima ipotesi e la prima).

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, in sostanza, il terzo produceva direttamente e materialmente, con la sua attività di smantellamento, i rifiuti che, dunque (e propriamente) non gli venivano "conferiti", a voler guardare, come suggerisce quel Collegio, "al momento iniziale della loro origine".

I parametri effettivamente seguiti dalla Corte, anche se non in modo esplicito, sono, a ben vedere, altri, e rientrano fra quelli sopra indicati (sub. II, di par. 1.2.) e cioè: *il criterio dell'interesse* per cui, nel caso deciso, il lavoro di smantellamento era stato compiuto (per conto del titolare dell'impianto) e dunque la *strumentalità* dell'operazione rispetto al rapporto titolare-impianto.

Ma tale soluzione ed i criteri che la sottendono non sembrano sempre e comunque convincenti, soprattutto perché *uniscono* - e *confondono* - situazioni oggettivamente differenziate, sul piano economico, gestionale, imprenditoriale, con evidenti ricadute in termini di doveri e responsabilità.

Dette situazioni vanno identificate, per quanto già accennato, in relazione:

1) al compimento diretto od in economia di determinate operazioni (generatrici del rifiuto - manutenzione, ristrutturazione, costruzione, ecc.) ovvero anche con

ricorso a lavoratori autonomi o a modeste strutture imprenditoriali per la realizzazione di tali opere (e dei connessi rifiuti), peraltro direttamente controllati dal committente;

2) al ricorso, in alternativa, ad imprenditori/impresе, dotati di completa autonomia strutturale (dipendenti, macchinari, ecc.) e funzionale cioè, in una parola, con una propria specifica professionalità nel settore.

Si vuol dire, in definitiva, che non sono assimilabili. e quindi non possono essere confusi sul piano del diritto, fenomeni, per es., di "normale", *usuale, quotidiana* cura, manutenzione, ristrutturazione che un privato (un proprietario, rispetto al proprio immobile), un'impresa od un ente, svolgono sul proprio bene (abitazione, immobile, azienda, ecc.), direttamente, in economia, o con l'ausilio anche di lavoro autonomo, ma sotto il loro diretto controllo, con l'evenienza, affatto diversa e di grande impatto economico-sociale, in cui l'impresa, l'ente o il proprietario dell'immobile, affidano tali compiti a società specializzate, che, con propria organizzazione dei mezzi necessari (personale e macchinari) e con gestione a proprio rischio. assumono, dietro corrispettivo, il compimento di un servizio o di un'opera (si pensi, per richiamare l'ambito pubblicistico, all'esteso e significativo settore dagli appalti pubblici di servizi).

Il parametro della "normalità" come deroga ai precedenti criteri.

Se quanto precede risulta condivisibile e coerente, con la realtà economica e di mercato in atto, non v'è dubbio che i criteri indicati (sub II, dell'interesse e del titolare dei bene nonché quello della strumentalità/accessorietà dell'opera, a cui sembrano aderire le indicate pronunce della giurisprudenza), vanno temperati ed integrati con un parametro (sub III):

di normalità/ordinarietà afferente tali attività di ristrutturazione, *manutenzione*, costruzione, ecc...si intende dire, in buona sostanza, che i precedenti criteri generali (sub I e II, di par. 1.2.) vengono meno ove il soggetto interessato (il titolare dell'impresa o dell'ente), con gli strumenti negoziali e/o procedurali offerti dall'ordinamento, non curi e controlli direttamente la organizzazione e l'esecuzione di quelle attività (sulla nozione di "cura diretta" v. anche oltre), ma le affidi a terzi (soggetti/impresе), opportunamente scelti o selezionati, secondo le procedure contemplate dalla legge, che, per la loro specifica professionalità, realizzeranno il servizio e/o l'opera, a proprio rischio, cioè sotto la loro responsabilità (come previsto, per es. per l'appaltatore).

Tale responsabilità, ovviamente, si estende anche alla corretta gestione dei rifiuti che derivano dalla esecuzione del servizio o dell'opera loro assegnata, a nulla rilevando, in tale quadro normativo e fattuale, che l'uno o l'altra siano svolte *nell'interesse del committente o del*

proprietario del bene (secondo i criteri sub II).

In definitiva, applicando i parametri di "normalità", appena indicati - intesi come *temperamento e deroga*, a quelli dell'interesse, della proprietà o *dell'attività generale* nel cui ambito si realizzano alcune operazioni specifiche - sembra evidente, *per esemplificare*, che la realtà del proprietario o del singolo cittadino - che opera degli interventi manutentivi, di riparazione, ricostruzione ecc. su alcune parti del suo manufatto (producendo rifiuti urbani/domestici o rifiuti speciali, assimilati a quelli urbani, ex art. 7, comma 1, n.2, a) e b) - non può essere avvicinata o confusa con quella in cui esso affidi significativi lavori di ristrutturazione, manutenzione, demolizione, ecc. (del suo immobile, impianto, ecc.) ad un'impresa qualificata (edile o di servizi) che operi *in piena autonomia funzionale e a proprio rischio*.

Parimenti, una cosa sono gli interventi costruttivi, manutentivi, riparatori, ecc. realizzati da una impresa, con proprie squadre di dipendenti, ma anche con lavoratori autonomi, e simili, dalla medesima "gestiti"; altro è l'affidamento in appalto di tali lavori a società terze, dotate dell'ampia autonomia ricordata.

In tali distinte evenienze si rompe, in definitiva, il rapporto diretto fra il proprietario dell'immobile (o dell'impianto) ovvero fra il titolare dell'impresa e *lo svolgimento* dell'attività, produttiva del rifiuto, affidata al terzo ⁽¹⁾.

6. Il terzo come produttore dei rifiuti.

Ne consegue che, a stregua del parametro da ultimo considerato (sub III), è appunto il terzo ad assumere la qualifica di "produttore iniziale" del rifiuto perché è proprio lui che compie, del tutto autonomamente, una attività (imprenditoriale) da cui originano direttamente i rifiuti, restando - a questo punto - sullo sfondo la circostanza che egli operi *per conto* di altro ente, impresa o privato ovvero che l'attività demolitoria, manutentiva, di pulizia, di costruzione, ecc. *si realizzi su bene e nell'interesse altrui* (immobile, impianto, area, ecc.).

Quanto si è venuto chiarendo sembra trovare, infine, *una indiretta conferma* proprio nella disposizione del decreto Ronchi rivolta alla classificazione dei rifiuti.

Quivi (art. 7, comma 3, lett. 9, la tipologia dei "rifiuti da demolizione" viene collocata nell'ambito dei rifiuti "speciali" ovviamente sottintendendosi che l'attività che li produce è svolta, *normalmente, in forma di impresa (restando ferma l'ipotesi, sopra fatta, dei singoli proprietari che producano modeste quantità di rifiuti "urbani", nel compimento di limitate riparazioni o piccoli lavori murali, manutentivi, ecc., ricadenti nel normale uso e/o godimento della proprietà immobiliare, senza ricorrere a ditte terze).*

Mutamenti di qualifica del rifiuto

A questo punto occorre chiedersi se l'attribuzione di un rifiuto ad un settore di attività (per es. *di manutenzione*), piuttosto che ad un'altra (attività industriale *nel cui ambito* sia svolta la manutenzione, tramite ricorso a ditta terza), determini o meno il mutamento della qualifica dei rifiuti che sarebbe "*industriale*" se, per es., riferito al committente (titolare di impresa industriale) ed in quanto prodotto da quest'ultimo (nello svolgimento diretto dell'attività manutentiva) e diverrebbe, invece "*speciale*" se fosse imputabile al terzo (per es. società di manutenzione) cui fosse affidata la stessa attività.

Secondo alcuni autori, "l'attribuzione della produzione di un rifiuto ad un'attività piuttosto che ad un'altra *non deve mai consentire un mutamento della qualifica del rifiuto*".

Nell'esempio sopra richiamato, il rifiuto ottenuto dalla attività di manutenzione, che è un'attività di servizi, resta comunque un rifiuto da lavorazione industriale, perché è comunque prodotto dal *normale* esercizio di tale attività".

Le ragioni di tale assunto riposano sulla considerazione che, se così non fosse, i rifiuti di manutenzione industriale verrebbero sottratti al regime loro proprio (diventando rifiuti da attività di servizio) e tale sottrazione dipenderebbe dal *mero arbitrio del produttore* (nell'esempio fatto, industriale) il quale, invece di svolgere direttamente, con i propri dipendenti, attività di manutenzione, potrebbe affidarla ad una società terza, sfuggendo "...alle proprie responsabilità di produttore di rifiuti grazie ad una particolare scelta organizzativa". La tesi non convince.

Appare, infatti, incoerente consentire:

- sulla validità/utilità del parametro della "normalità" (sub III, par. 1.2.2.) come "temperamento" dei criteri generali indicati (del "soggetto responsabile dell'attività complessivamente considerata o del titolare dell'interesse per il cui soddisfacimento è posta in essere l'attività medesima", sub II),

- riportare, poi, tale parametro alla autonomia professionale e funzionale del soggetto terzo, cui sono affidate, per es., attività di manutenzione, ristrutturazione ecc., tanto da considerare chi le svolge come "...produttore dei rifiuti dalle stesse attività derivanti",

e, al contempo, sostenere che il rifiuto, generato dal terzo, appartiene *ancora* al committente dei lavori (tanto da restare, nell'esempio fatto, "rifiuto industriale") ovvero che quel rifiuto, essendo frutto di due attività (produttiva e di manutenzione) darebbe luogo a "due produttori del medesimo rifiuto".

La verità, a mio avviso, va ancorata al *terzo parametro* secondo cui, - ove il rifiuto di manutenzione o di altra

⁽¹⁾ Su tale problematica, si vedano gli approfondimenti Pernice-Santoloci. "La nuova disciplina in materia di rifiuti". Roma, 1998, pag. 83 e ss,

attività di servizio non rientri nel "normale" esercizio dell'attività industriale, per insistere sull'esempio fatto, ma sia riconducibile ad una attività di servizio del terzo, svolta in piena autonomia funzionale e professionale - il rifiuto:

- è *prodotto, in modo originario, esclusivamente dal terzo* (manutentore, costruttore, demolitore, ecc.);

- ha un *unico "produttore" in quanto deriva, materialmente e giuridicamente, dall'attività esercitata dal terzo* (appaltatore, concessionario, ecc.);

- riveste la natura e la qualifica giuridica propria dell'attività da cui proviene, secondo le classificazioni dell'art. 7 (nel caso, risulterà "speciale" e non "industriale") .

Ne consegue che il soggetto nel cui interesse (o nell'ambito della cui impresa), viene svolta l'attività di servizio del terzo resta del tutto estraneo agli obblighi che la legge prevede a carico del "produttore del rifiuto" (appunto il solo terzo), fatte ovviamente salve ipotesi di *frode alla legge, elusione, collusione fra il committente e la ditta terza*, incaricata a vario titolo dei lavori, ecc. (da accertare caso per caso) che configureranno, ovviamente, ipotesi di *concorso di persone nei reati contravvenzionali - speciali e non - previsti dalla legge*.

Anche nella distinta prospettiva di più efficace tutela ambientale, non si vede, nella soluzione accolta, alcun *rischio di riduzione del sistema di protezione dell'ambiente*, qualora il rifiuto di manutenzione - ritenuto prodotto dal terzo, all'interno di un insediamento industriale - muti qualifica e sia da considerare "rifiuto da attività di servizio" anziché "rifiuto da lavorazioni industriali". In entrambi i casi, infatti, si resterà nell'area del rifiuto "speciale" e, se del caso, pericoloso, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 7 (comprensivo della lett. c ed f). Sotto altro profilo, sul piano soggettivo, gli obblighi che gravano sull'imprenditore industriale, qualora egli avesse proceduto direttamente, in via ordinaria, alla manutenzione, con proprio personale, vengono a trasferirsi su altro soggetto (l'impresa di manutenzione) sul quale ricadranno i corrispondenti doveri di corretta gestione (dalla raccolta al recupero o al loro smaltimento finale), quale appunto effettivo "*produttore iniziale*" del rifiuto.

Risposte finali al quesito

Tornando al primo quesito, può risponderci, dopo quanto osservato, che i rifiuti da attività di manutenzione, qualora *derivanti dalla esecuzione di prestazioni rese da soggetto giuridico distinto dai committenti, operante in via autonoma, con organizzazione propria, a suo rischio*, e dietro *corrispettivo* (cioè nell'esercizio di una attività professionale di prestazione di un servizio) sono da considerare prodotti dalla stessa, cioè "rifiuti propri, ex art. 6, comma 1, lett. b) cit., di tipo speciale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. f.

Quale "produttore" del rifiuto, in quanto ditta incaricata

della manutenzione, essa sarà conseguentemente tenuta ad osservare tutte le prescrizioni gravanti sul produttore - per le operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento - con la ulteriore specificazione che:

a) ove trasporti rifiuti non pericolosi, trattandosi di rifiuti propri, non sarà tenuta ad iscriversi all'Albo nazionale degli smaltitori;

b) mentre, se trasporta rifiuti pericolosi, il diritto all'esonerazione dall'obbligo di iscrizione all'Albo dipenderà dalle quantità trasportate che non deve eccedere i *trenta chilogrammi al giorno o i trenta litri al giorno*, trattandosi, si ripete, di trasporti effettuati dal produttore dei propri rifiuti, *ex art. 30, comma 4*, come modificato dalla legge n. 426/98.

L'avvenuto riconoscimento della qualifica di "produttore del rifiuto" - sia sul piano sostanziale, trattandosi di rifiuti derivanti fisicamente e giuridicamente dall'espletamento dell'attività professionale ed autonoma di manutenzione, pulizia, ecc. (v. retro) sia, sul piano formale e testuale, in forza dei commi 7 ter, più volte richiamato, - comporta altresì l'applicabilità dell'art. 15, comma 4, nella versione da ultimo modificata, secondo cui

c) l'obbligo di "accompagnare" il trasporto dei rifiuti con un formulario di identificazione non grava sui "trasporti di rifiuti" - siano essi speciali o pericolosi (per i rifiuti urbani, vedi la prima parte del comma 4) - che non eccedano le quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

In considerazione, infine, del richiamato comma 7, ter dell'art. 58, poiché "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione *si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività*", sarà consentito ad esso di effettuare dei rifiuti prelevati altrove

d) il "*deposito temporaneo*", ai sensi dell'art. 6, comma 2, *presso la propria sede*, con cadenza bimestrale o trimestrale, a seconda della loro natura, una volta che essi siano stati raccolti, dalla medesima (ma credo anche da terzi), presso il luogo ove è stata compiuta la manutenzione (cioè il luogo di effettiva produzione dei rifiuti).

Altre conclusioni sull'art. 58, comma 7 ter.

Merita aggiungere, a questo punto, che seppure l'attività di manutenzione (demolizione, ristrutturazione, costruzione, ecc.) fosse svolta in piena autonomia organizzativa e funzionale, *ma sotto il controllo diretto e/o indiretto del committente (cioè sotto la sua responsabilità)* - il quale dunque resterebbe, in base ai criteri indicati (v., retro, par. 3, sub I e II), il vero "produttore dei rifiuti" - i "benefici" previsti dall'art. 58, comma 7, ter (relativi all'applicabilità degli artt. 15,

comma 4, 30, comma 4 e 6 comma 2, appena rassegnati) andrebbero comunque riconosciuti al soggetto/ditta che svolge attività di manutenzione.

Ciò perché il comma 7, ter. ult. cit., *senza entrare nel merito della questione sostanziale, circa la qualifica di produttore del rifiuto*, formalmente e con presunzione assoluta, equipara, ex lege, - al produttore del rifiuto - il "soggetto che svolge tali attività" (di manutenzione e di assistenza sanitaria), se è vero che (e nel momento in cui) "considera prodotti presso la loro sede o domicilio i rifiuti provenienti" da esse.

Intendo sottolineare, infine, che la previsione legale, *del tutto convenzionale e di favore* - secondo cui i rifiuti da manutenzione, invece di essere ritenuti "prodotti" nel luogo presso cui tale attività è compiuta, "si considerano prodotti presso la sede" della ditta di manutenzione e si qualificano "propri" di quest'ultima, - comporta, a mio avviso, per un principio logico-sistematico di coerenza del sistema-Ronchi, un ulteriore effetto giuridico favorevole oltre quelli enunciati, sub a) - d) su cui occorre soffermarsi.

La sede legale del terzo e l'autosmaltimento.

Facendo da ultimo, riferimento alla previsione dell'art. 32 del decreto n. 22, che introduce, com'è noto, il regime semplificato per l'autosmaltimento "... dei rifiuti non pericolosi effettuato *nel luogo di produzione* dei rifiuti stessi", osservo come, una volta acquisito:

- che il rifiuto da manutenzione è proprio della società che effettua tale servizio e, per valutazione (presunzione) legale tipica ed assoluta:
- che esso viene "...considerato prodotto presso la sede" di quest'ultima, ex comma 7 ter cit., *senza alcuna specificazione sulla natura della sede* (se legale o, più logicamente, "operativa", ove possono generarsi dei rifiuti, anche solo astrattamente e presuntivamente);
- mi sembra lineare e coerente desumerne che, a detti rifiuti "propri", prodotti "presso la sede dell'impresa", torni direttamente applicabile anche il beneficio del regime semplificato dell'autosmaltimento, ex art. 32.

Appurato che, nelle condizioni descritte nei paragrafi precedenti (manutenzione svolta da società specializzata in piena autonomia professionale, ecc.), i rifiuti prodotti dalla attività di manutenzione sono da considerare "propri" del titolare della ditta che presta il relativo servizio, deve, conseguentemente, pervenirsi alla conclusione che tali rifiuti vanno comunque qualificati "speciali", ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. F. Ove *anche* tale attività di servizio (manutenzione, pulizia, ecc.) sia svolta nel "settore della Pubblica amministrazione" (formula abbastanza vaga ed imprecisa), si possono considerare - per questo - "urbani" i relativi rifiuti? La risposta corretta non può che essere

negativa, per almeno due buone ragioni. Perché se risultano corrette le argomentazioni sinora compiute, il rifiuto da *prestazione di servizi* deve considerarsi - alle condizioni indicate - sostanzialmente proprio del soggetto che svolge la manutenzione, in via autonoma.

Esso, pertanto, viene a caratterizzarsi in funzione della natura dell'attività svolta da quest'ultimo (prestazione di servizi), e non per *la qualità del soggetto* (pubblico o privato) che conferisce l'incarico di manutenzione ovvero per l'interesse (pubblico o privato) perseguito con detta attività, o, infine, per la *destinazione* (pubblica o privata) del bene (impianto, macchinario, ecc.), oggetto di manutenzione.

La seconda ragione riposa sul dettato dell'art. 7, ove sono classificati i rifiuti urbani. In linea di principio, non v'è dubbio che, se la P.A. *svolge o fa svolgere*, con proprio personale, e anche tramite terzi, *direttamente controllati*, attività di pulizia o manutenzione dei luoghi (aperti o confinati) o degli ambienti elencati nell'art. 7, i rifiuti che ne derivano andranno certamente qualificati urbani (rifiuti da pulizia/manutenzione di ambienti di civile abitazione in uso a pubblici dipendenti o rifiuti da certi edifici pubblici; rifiuti non pericolosi da locali e luoghi diversi dalla civile abitazione, utilizzati dalla P.A., che siano assimilabili agli urbani; rifiuti da pulizia di spiagge e di rive di corsi d'acqua, ecc.).

Ma, come si osservava, più sopra, nella vicenda prospettata in quesito, si ipotizza che un soggetto (di norma una società) fornisca prestazioni di servizi, oggetto di appositi moduli contrattuali (appalto, con scelta del contraente, tramite trattativa privata), che consentiranno alla stessa di operare *in piena autonomia funzionale e a suo rischio*.

Ne deriva che, a fronte dei criteri del tipo e dei *luoghi di provenienza del rifiuto*, codificati dall'art. 7 cit. (r. domestico; r. non pericoloso, assimilato, r. da aree pubbliche, verdi, da spiagge, ecc.), prevarrà il distinto parametro della natura delle prestazioni (servizi di pulizia, manutenzione, ecc.) - da cui svolte dal terzo, che opera in forma professionale e con distinto soggetto giuridico rispetto alla P.A. committente, - con la conseguenza che ne fa derivare il comma 3, dello stesso disposto, tramite la formula: "Sono rifiuti speciali... i rifiuti da attività di servizio". ●